

SO.GE.A BROKER DI SANDRO BARBIERI & C. S.A.S.
VIALE VALASSINA, 64 - 20851 LISSONE (MB)
B000462691 del 18-09-2014

PRO 8.6

Policy

Antiriciclaggio

REVISIONI

Rev	Data	Descrizione
2	01.01.2023	Allineamento con nuovi Ruoli identificati
1	24.01.2022	Inserimento referente Compliance Puntualizzazione Verifica rafforzata
0	15.09.2021	Prima stesura documento in recepimento del Prov. 111/21

Steso e verificato da <i>Addetto Revisione Interna</i>	ing. Francesco Netti	
Approvato da <i>Delegati Assicurativi</i>	Cognome BARBIERI	Nome SANDRO Firma _____

© Riproduzione riservata

1. Premessa

1.1 Sommario

1	Premessa	2
1.1	Sommario	2
1.2	Scopo e campo d'applicazione	3
1.3	Riferimenti normativi	3
2	Verifica requisiti dimensionali ed organizzativi	3
3	Autovalutazione	3
4	Politica Aziendale	3
5	Sistema di governo societario	4
6	Misure organizzative, operative e controlli	4
7	Formazione ed aggiornamento	5
8	Operatività dell'attività distributiva	5
8.1	Adeguate Verifica della clientela	5
8.2	Adeguate verifica rafforzata della clientela	5
8.3	Vendita a distanza	6
8.4	Segnalazione di operazioni sospette	6
9	Controlli operativi	6
10	Controlli I livello	6
11	Controlli II livello	7
12	Controlli III livello	7
13	Flussi informativi e monitoraggi	7
14	Comunicazioni e collaborazione con le Autorità	7
15	Conservazione della documentazione	7
16	Allegati	7

1.2 Scopo e campo d'applicazione

Definire i requisiti aggiuntivi per i prodotti ramo vita al fine di rispettare gli adempimenti in materia conformità alle normative, anche in materia antiriciclaggio.

1.3 Riferimenti normativi

D.Lgs. 231/07 "Decreto antiriciclaggio"

Regolamento IVASS 44/19 "Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela".

Provvedimento IVASS 111/21

"Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio".

2. Verifica requisiti dimensionali ed organizzativi

Sulla base dei seguenti parametri:

premi lordi contabilizzati di propria competenza comunicati dalle imprese di assicurazione relativi all'ultimo biennio 2020-2021:	inferiore a 15 milioni di Euro
numero di addetti iscritti nella sezione E alla data del 31-12-2022:	inferiore a 30

il broker non è quindi tenuto, in accordo all'art. 5 comma 2 e all'art. 8 comma 2 del Prov. IVASS 111/21, all'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione revisione interna.

Si procede quindi ad applicare solo quanto previsto all'art. 12 comma 4 del Prov. IVASS 111/21.

Tale valutazione viene svolta con cadenza annuale.

3. Autovalutazione

Il broker è escluso da tale adempimento, dato che il Sistema di controllo del broker non è basato sulla valutazione del rischio ma sulla conformità alle normative antiriciclaggio.

4. Politica Aziendale

I Responsabili definiscono ed approvano i propri orientamenti strategici in materia di conformità alle normative in materia antiriciclaggio nel documento:

Politica Aziendale

elaborati secondo il principio di proporzionalità.

Tale politica è riesaminata almeno annualmente e diffusa a tutto il personale.

5. Sistema di governo societario

Non è previsto l'istituzione di una funzione antiriciclaggio e di una funzione di revisione interna.

Al fine di attivare Sistemi di Controllo del broker adeguati, i Responsabili hanno deciso di incaricare un *referente compliance*, che assume l'incarico di verificare la conformità alle normative, anche in materia di antiriciclaggio, e che ha il compito di svolgere i controlli di II livello al fine di valutare l'adeguatezza dei controlli di I livello.

Il referente compliance si avvale di opportuni Addetti ai controlli interni, incaricati di svolgere i controlli di I livello.

Al fine di attivare Sistemi di controllo efficaci, i Responsabili hanno sottoscritto accordo di collaborazione con la società K Partners srl, per esternalizzare l'incarico di *Addetto alla revisione interna* e di *auditor interno* e svolgere i controlli di III livello al fine di valutare l'efficacia dei controlli di I e II livello.

In tal modo, il Sistema di Controllo impostato permette di garantire sia l'indipendenza che l'assenza di conflitti di interesse.

Si rimanda all'organigramma per l'identificazione degli incarichi assegnati e al mansionario per la definizione delle responsabilità di dettaglio assegnate.

6. Misure organizzative, operative e controlli

Identificazione circolari antiriciclaggio applicabili

Il Referente Compliance, in collaborazione con l'Addetto Revisione Interna, mantiene aggiornato il documento:

P4.5ALL2 Scheda compagnia

per identificare e tenere sotto controllo le circolari applicabili, previsti negli accordi di distribuzione con le imprese di cui distribuiscono i prodotti assicurativi.

Tali circolari sono riesaminate dall'addetto Revisione Interna, anche al fine di proporre alla compagnia di cui distribuiscono i prodotti osservazioni volte a migliorare le procedure e i controlli, provvedendo poi a proporre ai Responsabili e al Referente Compliance procedure interne coerenti, anche al fine di verificare che le procedure impostate garantiscono l'identità dei soggetti che hanno proceduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio, nonché la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Distribuzione circolari

Tali procedure sono inoltre distribuite a tutti gli addetti in formato cartaceo o digitale, mediante invio e-mail.

Tutti gli addetti procedono quindi a sottoscrivere il documento (inserito nel fascicolo addetto):

Dichiarazione Antiriciclaggio

contenente l'impegno a rispettare le normative e ad aver preso visione di tali circolari, impegnandosi a svolgere costantemente i corsi di aggiornamento organizzati dal broker o messi a disposizione dell'impresa di cui si distribuiscono i prodotti.

Il Referente Compliance verifica che tutti gli addetti abbiano opportunamente sottoscritto la presa visione di *Regolamento Aziendale* e *Dichiarazione antiriciclaggio* al fine di diffondere la cultura della compliance in materia di antiriciclaggio.

Tale dichiarazione di presa visione del *Regolamento Aziendale*, contenente le regole di comportamento ai fini di prevenzione del rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, è inserito come appendice degli accordi stipulati con il proprio personale.

Valutazione adeguatezza sistemi informativi

Il broker non ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza dei sistemi informativi utilizzati per adempiere alla normativa sull'antiriciclaggio, sistemi informativi che comunque sono quelli messi a disposizione dell'impresa di cui distribuiscono i prodotti, a cui il broker si attiene scrupolosamente.

7. Formazione ed aggiornamento

Il broker cura, con carattere di continuità, la formazione del personale sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, delle procedure interne, nonché delle istruzioni, degli schemi e degli indicatori emanati dalla UIF.

I corsi di aggiornamento professionale in materia di antiriciclaggio organizzati dal broker sono obbligatori per tutti gli addetti che partecipano all'attività di distribuzione di polizze ramo vita.

Il Referente Compliance verifica periodicamente l'effettuazione dei corsi antiriciclaggio da parte di tutti gli addetti.

I Referenti hanno inoltre approvato un corso interno "*Regole operative per gli addetti*" che viene reso facoltativo da svolgere in fase di avviamento rapporto e periodicamente sulla base delle evoluzioni normative ed organizzative.

8. Operatività dell'attività distributiva

8.1 Adeguata verifica della clientela

Gli addetti all'attività di distribuzione di polizze ramo vita si attengono alle istruzioni indicate nelle relative circolari in materia di antiriciclaggio emanate dalle imprese di cui distribuiscono i prodotti.

In particolare, gli addetti:

- a) identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l'esecutore;
- b) verificano l'identità del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e dell'esecutore, nei casi in cui l'impresa abbia attribuito agli stessi anche lo svolgimento di talune fasi del processo di liquidazione della prestazione assicurativa;
- c) acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall'impresa ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;
- d) conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d'identità e dell'ulteriore documentazione acquisita per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);
- e) mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- f) svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, o dell'instaurazione di rapporti continuativi - da ciascun soggetto, incluso il beneficiario, nei confronti del quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui
 - i. vengano distribuiti più contratti assicurativi, anche per conto di imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla circostanza che le stesse imprese vendano i prodotti intermediati in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi,
 - ii. l'intermediario assicurativo non svolga attività di distribuzione per conto dell'impresa che liquida la prestazione al beneficiario;
- g) danno notizia del comportamento tenuto dal cliente alla rispettiva impresa in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni;
- h) valutano se inviare una segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento.

8.2 Adeguata verifica rafforzata della clientela

Nei casi in cui vi siano fattori di alto rischio di riciclaggio, individuati dalla normativa vigente o dall'impresa di cui distribuiscono i prodotti (ovvero in tutti i casi nei quali sussista sospetto di riciclaggio), il broker verifica in aggiunta che siano raccolte, tra l'altro, informazioni aggiuntive circa l'origine dei fondi e del patrimonio, utilizzando la modulistica fornita dall'impresa produttrice del prodotto assicurativo e seguendo le specifiche istruzioni da quest'ultima emanate.

Particolare riguardo dovrà essere posta alle istruzioni fornite dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti in materia di autorizzazione all'apertura del rapporto in relazione a soggetti PEP e residenti in paesi ad alto rischio di riciclaggio.

In caso di rilevazione di anomalie, essi vengono immediatamente portati a conoscenza del Referente Compliance.

8.3 Vendita a distanza

La vendita a distanza di prodotti assicurativi di investimento necessita preventivamente di una richiesta di una comunicazione scritta all'impresa di cui si distribuiscono i prodotti, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonché l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni normative. Tale richiesta va effettuata anche per ogni successiva modifica procedurale.

In caso di vendita a distanza, il broker adotta procedure tali da garantire:

- a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al presente Regolamento;
- b) l'acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
- c) la conservazione delle informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).

Il broker, nella vendita a distanza, osserva le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all'utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E.

Il broker assume inoltre nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.

8.4 Segnalazione di operazioni sospette

Il broker adotta la procedura dell'impresa di cui si distribuiscono i prodotti in materia di segnalazione delle operazioni sospette.

Il Referente Compliance verifica che la circolare sia in grado di:

- i. garantire certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo;
- ii. assicurare la massima riservatezza della segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per rilevare le operazioni anomale.

Le operazioni sospette sono segnalate all'impresa di cui si distribuiscono i prodotti mediante procedura e modulistica da quest'ultima predisposta.

Tutte le segnalazioni di operazioni sospette sono registrate su ALLEGATO 1:

"Registro segnalazioni operazioni sospette"

9. Controlli operativi

10. Controlli I livello

I controlli di I livello sono svolti:

- dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti, mediante i controlli informatici che impediscono l'emissione polizza in caso di esito negativo del controllo;
- dagli addetti ai controlli interni I livello, con controlli manuale, in sede di emissione di ogni singola polizza.

Il controllo è svolto in autocontrollo da parte dei singoli addetti alla distribuzione assicurativa.

I controlli di primo livello degli addetti ai controlli interni sono aumentati o diminuiti a seconda dell'adeguatezza dei controlli impostati informaticamente dalla compagnia di cui si distribuiscono i prodotti.

In caso di lacune dei sistemi informatici di compagnia in materia di controlli, che impediscono l'emissione in presenza di controlli con esito negativo, è per lo meno necessario far compilare all'intermediario l'allegato 2:

11. Controlli II livello

Ogni tre mesi il referente Compliance seleziona casualmente un numero significativo di polizze emesse, anche con l'ausilio dei sistemi informatici messi a disposizione dalle imprese di cui si distribuiscono i prodotti, al fine di valutare l'adeguatezza dei controlli di I livello.

Le non-conformità prevedono la definizione di azioni volte a ripristinare la conformità.

Le non-compliance - violazioni, oltre a richiedere il ripristino della conformità, richiedono l'obbligo di sanzione, secondo i contratti previsti.

Le anomalie vengono immediatamente portate a conoscenza del referente compliance, il quale, a sua volta, informa tempestivamente l'agente, che a sua volta informerà l'impresa mandante per le situazioni di gravi anomalie.

E' compito dell'agente provvedere a segnalare ad IVASS tutte le violazioni commesse dai propri collaboratori, rientrando all'interno dei suoi obblighi di vigilanza.

Compito del Referente Compliance e dell'agente, in seguito all'evidenziarsi di anomalie, è comprendere il motivo per cui l'anomalia/violazione non è stata prevenuta nel controllo I livello, adottando opportune azioni correttive, in collaborazione e con il confronto con la compagnia mandante, con la quale si condivide l'obbligo di vigilanza.

12. Controlli III livello

Sulla base della frequenza concordata con i Referenti, l'addetto Revisione Interna procede, avvalendosi degli auditor interni, a svolgere delle verifiche al fine di valutare l'efficacia dei controlli impostati di I e II livello alla prevenzione delle non-conformità / noncompliance, con le modalità stabilite nel Manuale Sistema di Gestione per la Compliance.

13. Flussi informativi e monitoraggi

I flussi informativi che ricevono i Responsabili sono:

- risultati dei controlli trimestrali di II livello da parte del Referente Compliance;
- risultati degli audit interni di III livello da parte dell'Addetto Revisione Interna e auditor interni;

al fine di adottare le opportune azioni correttive volte a prevenire le non conformità ed evitare il ripetersi di quelle rilevate.

Il broker non è tenuto a elaborare flussi informativi periodici in materia autovalutazione del rischio di riciclaggio, in accordo al Provvedimento IVASS 111/21.

Il broker procede comunque a collaborare con le imprese di cui distribuiscono i prodotti in materia di monitoraggio periodici richiesti, in particolare per le misure di adeguata verifica rafforzata.

14. Comunicazioni e collaborazione con le Autorità

I Responsabili collaborano con le Autorità per tutte le questioni in materia antiriciclaggio.

15. Conservazione documentazione

Il Broker provvede autonomamente alla conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, utilizzando anche supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, salvo che negli accordi di distribuzione con le imprese siano previste clausole espresse per disciplinare la conservazione documentale.

Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate sono idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione.

16. Allegati

Allegato 1: Registro Segnalazioni Operazioni Sospette

Allegato 2: Scheda controllo Polizze vita

Registro Segnalazione Operazioni Sospette				
Data	N° polizza	Descrizione anomalia	Settore di anomalia	Azione correttiva attuata

Intestazione Agenzia
Scheda Controllo Polizze vita

Contraente	
N° polizza	
Nome intermediario	
Nome Addetto al Controllo Interno	
Data	

Tipo di controllo	Confermare per OK
Identificazione persona giuridica mediante acquisizione visura camerale	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NON OK
Identificazione titolare effettivo	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NON OK
Indicazione su origine del reddito in caso di AVC rafforzata	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NON OK
Evidenza terzo pagatore	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NON OK
La documentazione archiviata in polizza è completa?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Il comportamento del contraente può far ritenere l'operazione sospetta? SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare le situazioni sospette:

È fatto divieto assoluto emettere la polizza senza aver svolto i relativi controlli e che non abbiano dato esito positivo.

Data	Firma dell'addetto al controllo